

STATUTO "ANGAPP MUSIC"

Art.1 - Denominazione

È costituita l'Associazione musicale denominata "Angapp Music". Essa è una libera Associazione di fatto, apolitica e apartitica, non si propone fini di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione può promuovere la costituzione di sezioni supplementari assumendone l'indirizzo e il coordinamento. L'associazione è retta dal presente statuto e dai regolamenti che non possono contrastare con le norme del presente statuto e delle norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione musicale ha sede in Corato, Viale Cadorna 12/E.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi

L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti indipendenti nel mondo;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile oltre che musicale;
- stimolare la ricerca personale della propria espressione individuale nel lavoro e nella vita degli artisti;
- favorire, con l'ausilio dell'operato dei soci e di professionalità esterne, la diffusione delle produzioni artistiche in tutto il mondo e con tutti i mezzi di divulgazione a disposizione;
- promuovere la diffusione dei contenuti artistici tramite internet e qualsiasi altro mezzo attualmente presente o sviluppato in futuro;

Art. 5 – Attività Sociali

Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione – concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione delle opere degli artisti che con abbiano instaurato rapporti basati su affinità di intenti con l'associazione, pubblicazione di recensioni musicali e comunicati stampa promozionali, di seminari, di studi e delle ricerche compiute, audioregistrazione, produzioni musicali e discografiche, produzione e post-produzione audio-video, realizzazione di una webradio, trasmissione sui social media.

L'associazione, per meglio perseguire i dei propri obiettivi, può conferire incarichi tra o soci o a professionalità esterne per lo svolgimento della propria attività purché questi siano compatibili con le finalità dell'associazione stessa.

Art. 6 – Soci

L'Associazione Angapp Music è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 7 – Tipologia di soci:

I soci possono essere:

- Fondatori (coloro che hanno partecipato alla fondazione della Associazione);
- Ordinari (persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione).

Art. 8 – Modalità di ammissione

Per diventare soci è necessario presentare domanda scritta, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro soci, danno la possibilità di acquisire la qualifica di socio a tutti gli effetti. I Soci che si rifiutano, dopo esplicito invito scritto, di versare la quota annuale, saranno dichiarati morosi ed automaticamente perderanno il diritto al voto pur mantenendo la qualifica di Socio.

Art. 9 – Diritti del socio

Tutti i soci (fondatori, ordinari) hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa (qualora risulti pagata la quota di iscrizione), in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10 – Doveri del socio

Ogni Socio è tenuto a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 11 – Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso contrario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale, quando arreca danni morali o materiali all'associazione e, infine, quando danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dall'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio dell'associato escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 12 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, lasciti e donazioni diverse, contributi, rimborsi, attività marginali di carattere produttivo, ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni

in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 14 – Bilancio

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 15 – Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere a disposizione per iniziative di carattere culturale in sintonia con gli scopi dell'associazione, per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti o per ampliare i rapporti di collaborazioni esterne per raggiungere le finalità sociali definite nell'art. 4 di questo statuto.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi, avanzi di gestione e fondi di riserva durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei revisori, Collegio dei probiviri.

Art. 18 – L'assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata con annuncio scritto, anche via mail, inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione nella sede sociale, almeno venti giorni prima della data convenuta. L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Sempre in via ordinaria, l'assemblea dovrà essere convocata qualora almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che dovrà convocare la stessa nei trenta giorni successivi. Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione; delibera inoltre in caso di scioglimento o cessazione, per dimissioni o qualunque altro motivo, della carica del Consiglio Direttivo, sull'approvazione del regolamento interno e delle sue eventuali modifiche, nonché sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, o dal Vice presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano come socio o come età. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quello presenti, in funzione di scrutatori. L'assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci presenti o rappresentanti,

richiedano la votazione per scrutinio segreto. Ad ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione.

Art. 19 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria e straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria è atta a deliberare, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo è così composto:

Gianluca Caterina in qualità di Presidente;
Martino Tempesta in qualità di Vicepresidente e Consigliere;
Simone De Venuto in qualità di Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti distribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto a favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- redigere regolarmente nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
- adottare tutte le delibere occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusa l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
- redigere il bilancio dell'associazione;
- stabilire l'importo delle varie quote associative;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni; esso è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, scelti in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incaricati specifici compiti da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno due giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi

componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Firmandone i relativi verbali, ha responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi addetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione di cui firma gli atti. Il presidente ha inoltre la facoltà di delegare parte dei propri poteri e facoltà al vice Presidente o ai consiglieri incaricati dal Consiglio direttivo.

Art. 23 – Il Collegio dei revisori

Il collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 24 – Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 25 – Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori.